

## § 1 Disposizioni generali

1. Sono applicabili esclusivamente le seguenti Condizioni di Boels Rental AG, Alte Steinhäuserstrasse 1, 6330 Cham, Svizzera, nel prosieguo denominata anche "Locatore": è esclusa l'applicazione di eventuali condizioni del Contraente che risultino diverse o in contrasto con le presenti Condizioni commerciali, salvo qualora il Locatore ne abbia espressamente riconosciuto la validità per iscritto. Le Condizioni del Locatore sono applicabili anche qualora, preso atto delle diverse condizioni del Contraente, la fornitura/locazione al Contraente venga eseguita senza riserve dal Locatore.
2. Tutti gli accordi vigenti tra il Locatore e il Contraente ai fini dell'esecuzione del contratto sono sanciti per iscritto nel presente contratto.
3. Le presenti Condizioni generali sono applicabili anche per negoziazioni future.

## § 2 Diritti e obbligazioni generali della controparte

1. Il Locatore si impegna a consegnare al Contraente il bene oggetto di noleggio per la durata pattuita e a fronte del pagamento della somma stabilita.
2. Al momento della presa in consegna del bene oggetto di noleggio, il Contraente è tenuto a legittimarsi mostrando ai dipendenti del Locatore un documento d'identità valido, a utilizzare l'oggetto di noleggio esclusivamente secondo gli scopi previsti, a osservare le relative disposizioni in materia di prevenzione degli incidenti e sicurezza sul lavoro nonché le norme del codice stradale, a trattare l'oggetto di noleggio secondo le indicazioni e, trascorso il tempo di locazione, a restituirlo in condizioni pulite e, qualora applicabile, con un pieno di carburante, e a saldare in anticipo l'importo pattuito per la locazione.
3. Il Contraente è tenuto a fornire al Locatore informazioni veritiere relative alla posizione o al sito operativo del bene oggetto di noleggio a cui fa riferimento il contratto di locazione.
4. Le figure, i disegni, le dimensioni, il peso ecc. menzionati nel presente contratto sono solo indicazioni approssimative, salvo qualora siano espressamente definite vincolanti.

## § 3 Consegna del bene oggetto di noleggio, ritardo del Locatore

1. Il Locatore conserva il bene oggetto di noleggio in condizioni idonee, ottimali e di efficienza e con il pieno di carburante e i documenti previsti, affinché sia pronto per essere ritirato dal Contraente. In seguito al ritiro e anche nel caso in cui per eseguire il trasporto vengano impiegati veicoli del Locatore, i rischi relativi al danneggiamento, alla perdita e al trasporto sono a carico del Contraente.
2. Qualora la consegna del bene oggetto di noleggio da parte del Locatore avvenga con ritardo, il Contraente è autorizzato a recedere dal contratto a condizione che abbia prima concesso al Locatore una ragionevole proroga del termine di consegna del bene oggetto di noleggio.
3. Il Contraente può richiedere un risarcimento per il ritardo nella consegna del bene oggetto di noleggio solo qualora la responsabilità del ritardo nella consegna dell'oggetto di noleggio possa essere imputata al Locatore. Il risarcimento è limitato al prezzo di locazione netto giornaliero. Il diritto di recesso rimane in vigore.

## § 4 Prenotazione e ordini preventivi

1. È prevista la possibilità di prenotare i beni oggetto di noleggio. Al momento della stipula del contratto verranno stabiliti per iscritto il termine iniziale e la durata del periodo al quale si riferisce la prenotazione e nel quale il bene oggetto di noleggio è messo a disposizione della controparte. Qualora il Contraente non prenda in consegna il bene oggetto di noleggio nella data e nell'ora e per la durata convenute, egli è comunque tenuto al pagamento della pignone pattuita. In caso di mancato ritiro o annullamento della prenotazione, il Contraente non può appellarsi a un ipotetico risparmio sulle spese a beneficio del Locatore né alla mancata comunicazione di una locazione a un altro locatario.

## § 5 Difetti del bene oggetto di noleggio

1. Si è in presenza di un difetto del bene oggetto di noleggio quando l'idoneità all'uso ai sensi del contratto è dichiarata nulla o limitata (assenza di idoneità funzionale).
2. Il Contraente è tenuto a ispezionare il bene oggetto di noleggio al momento della presa in consegna e a segnalare immediatamente la presenza di eventuali difetti.
3. Eventuali difetti identificabili constatati al momento della riconsegna che pregiudichino in maniera sostanziale l'uso previsto non possono essere più oggetto di reclamo, se non sono stati segnalati al Locatore immediatamente dopo l'ispezione. In caso di assenza di segnalazioni, la merce è pertanto considerata accettata e priva di difetti.
4. Qualora venga constatato un difetto durante il periodo di locazione, è necessario notificarlo al Locatore per iscritto immediatamente dopo la rilevazione dello stesso; in caso contrario l'oggetto è considerato conforme anche in seguito alla successiva constatazione di un difetto identificabile.
5. Nel caso di componenti difettosi di un bene oggetto di noleggio, il Locatore può decidere di ripararli gratuitamente ex aequo et bono o di fornire pezzi nuovi. Il Locatore è altresì autorizzato a mettere a disposizione del Contraente un oggetto di noleggio funzionale di pari valore o a eseguire la riparazione dell'oggetto difettoso.
6. La presenza di eventuali difetti nel bene oggetto di noleggio non autorizzano una risoluzione del contratto. Il diritto di recesso si applica solo qualora il Locatore non si avvalga del diritto di sostituire l'oggetto di noleggio e almeno due interventi di riparazione non siano andati a buon fine. Sono inoltre esclusi il diritto a una riduzione della pignone e l'obbligo di risarcimento del danno da parte del Locatore a causa di un difetto al bene oggetto di noleggio.

## § 6 Limiti di responsabilità del Locatore

1. In caso di compromissione della vita, dell'integrità fisica e della

salute, il Locatore è tenuto a rispondere di una sua eventuale negligenza grave o comportamento doloso come anche di una colpa dei suoi rappresentanti legali o i suoi agenti. Peraltro sono tuttavia escluse richieste di risarcimento danni, qualsiasi sia il motivo, nella misura in cui al Locatore, ai suoi rappresentanti legali o ai suoi agenti è imputabile una semplice negligenza. La restrizione sopra descritta non è applicabile, qualora si contravenga a obblighi contrattuali fondamentali. Nel caso in cui vengano violati obblighi contrattuali fondamentali, la responsabilità del Locatore si limita al risarcimento dei tipici danni prevedibili.

2. È inoltre esclusa qualsiasi responsabilità del Locatore.
3. Nella misura in cui, in conseguenza di una mancata o non corretta fornitura di informazioni da parte del Locatore o del suo agente/rappresentante legale, il bene oggetto di noleggio non possa essere utilizzato dal Contraente in conformità al contratto, si applicano le disposizioni contenute in § 5/§ 6 escludendo ulteriori pretese avanzate dal Contraente.
4. Sono escluse azioni di risarcimento contro il Locatore, qualora il Contraente non provveda all'immediata segnalazione del danno. Quest'ultimo è tenuto a presentare spontaneamente al Locatore le informazioni e i documenti utili ai fini della documentazione del danno. Qualora il Contraente si astenga dal fornire materiali probanti mediante la presentazione di informazioni e/o documenti che attestano il danno, decade la responsabilità del Locatore, anche nel caso in cui in linea teorica fosse applicabile ai sensi di § 6.

## § 7 Canone di locazione, pagamento, esecuzione di garanzia

### A. Noleggio macchinari

1. Sono in vigore i prezzi menzionati nel catalogo dei macchinari; i prezzi devono intendersi rispettivamente come tariffa giornaliera per il noleggio e l'uso fino a un massimo di 24 ore e come tariffa settimanale per il noleggio e l'uso fino a un massimo di 168 ore a decorrere dalla presa in consegna da parte del Contraente. Per i macchinari che prevedono un funzionamento a ore si applica quanto segue: la tariffa giornaliera si basa su 8 ore operative; in caso di superamento delle suddette ore si applica un supplemento orario. Il supplemento orario è calcolato sulla base della tariffa settimanale divisa per 40 ore operative x 80% per ogni ora operativa. La tariffa settimanale si basa su 40 ore operative, in caso di superamento si applica un supplemento orario. Il supplemento orario è calcolato sulla base della tariffa settimanale divisa per 40 ore operative x 80% per ogni ora operativa. Oltre al prezzo di noleggio, vengono calcolate l'imposta sul fatturato, la manutenzione, il carburante, l'olio, il trasporto, le tasse ambientali - in base all'uso - la pulizia e, qualora applicabile, un supplemento per la limitazione della responsabilità A/B.
2. La tariffa per il fine settimana (da venerdì a lunedì) si riferisce alla locazione fino a un massimo di 72 ore (la domenica non viene calcolata).
3. Per accordi di locazione della durata superiore a quattro settimane, è possibile rivolgersi al Locatore per la determinazione del prezzo.

### B. Noleggio per eventi

1. I canoni di locazione menzionati nel catalogo eventi del Locatore possono riferirsi a seconda dei casi a un fine settimana o a tre giorni lavorativi. Il ritiro ha luogo il primo giorno di utilizzo e la riconsegna a carico del Contraente l'ultimo giorno di utilizzo. Per ogni giorno aggiuntivo si applica un supplemento del 15% sulla tariffa prevista per il fine settimana. Per un periodo di locazione superiore alle due settimane, valgono esclusivamente prezzi su richiesta, ovvero determinati in base a un accordo individuale.
2. I canoni di locazione non includono l'imposta sul valore aggiunto, la manutenzione, la pulizia, il trasporto, carico e scarico, oltre a, qualora applicabile, il supplemento per la limitazione della responsabilità A.

### C. Aspetti generali dei canoni di locazione

1. Il canone di locazione è saldabile in anticipo con denaro contante senza detrazione, a cui va aggiunta l'imposta sul valore aggiunto in vigore.
2. I canoni di locazione menzionati nel catalogo del Locatore si riferiscono in via esclusiva al periodo compreso tra la data di stampa del catalogo e i successivi 30 giorni. Allo scadere del termine suddetto, i prezzi presenti nel catalogo costituiscono tariffe raccomandate meramente indicative. La pubblicazione di un nuovo catalogo annulla i prezzi e le offerte in vigore fino a quel momento.
3. Il Locatore si riserva il diritto di modificare i prezzi di locazione, nel momento in cui ha luogo un cambiamento dei fattori che influenzano la determinazione del prezzo, ad esempio le tariffe di trasporto, le tasse quali i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e/o imposte, salari e stipendi, contributi previdenziali e tassi di cambio. Quanto detto sopra non si applica a tariffe specifiche già stabilite in un contratto, quando il periodo di locazione è in corso.
4. Per l'ammontare del canone di locazione convenuto a cui viene detratta la cauzione trattenuta, con la presa in consegna dell'oggetto di noleggio, il Contraente cede al Locatore a titolo di garanzia i suoi diritti nei confronti del committente, su incarico del quale è utilizzato detto oggetto di noleggio. Il Locatore accetta tale cessione.
5. Non sono consentite trattenute di pagamenti né compensazioni dovute a eventuali domande riconvenzionali del Contraente contestate dal Locatore. Allo stesso modo, il Contraente rinuncia ad avvalersi del diritto di ritenzione sulla riconsegna del bene oggetto di noleggio sulla base di domande riconvenzionali contro il Locatore.
6. Salvo diverse disposizioni scritte, a seconda del caso il Contraente è tenuto al pagamento di una cauzione, la quale viene stabilita dal Locatore in rapporto alla durata delle locazioni dichiarate e al valore del bene oggetto di noleggio. Qualora il Contraente manifesti il desiderio di una proroga del termine del contratto, è tenuto al pagamento della nuova cauzione entro e non oltre il primo giorno di proroga.
7. Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della cauzione nei termini stabiliti, il Locatore è autorizzato a recedere

dal contratto senza bisogno di una notifica. In questo caso, il Contraente si riserva il diritto di invocare ulteriori danni derivanti da una condotta del Contraente che violi le disposizioni del contratto.

8. La cauzione pagata dal Contraente non è da considerarsi un pagamento anticipato del canone di locazione previsto né un importo a titolo di indennizzo per un sinistro. Al termine del rapporto di locazione, il Locatore è altresì autorizzato a compensare con la cauzione gli importi dovuti dalla controparte. La cauzione verrà rimborsata quando risulta che la controparte ha integralmente adempiuto ai propri obblighi.

## § 8 Obbligazioni del Contraente

1. Il Contraente è tenuto a garantire che:
  - a. il bene oggetto di noleggio sia maneggiato con cura, sia preservato in ogni momento da eccessive sollecitazioni e non venga affidato a terzi. Il Contraente, i dipendenti, il personale ausiliario e/o altre persone che utilizzano il bene oggetto di noleggio su incarico e/o sotto la responsabilità del Contraente siano a conoscenza e si attengano alle istruzioni per l'uso in dotazione all'oggetto di noleggio e/o a (ulteriori) istruzioni fornite dal Locatore. Il Contraente garantisce che tutti coloro che utilizzano il bene oggetto di noleggio sono persone qualificate al suo uso e dispongono pertanto degli eventuali certificati, documenti di idoneità professionale, patenti di guida ecc. prescritte (per legge). In caso di mancata osservanza delle disposizioni sopra menzionate, possono decadere la copertura assicurativa e/o la copertura fornita dal regolamento per la limitazione della responsabilità ai sensi di § 13 par. A/B;
  - b. provvederà a sue spese a una manutenzione e una cura corrette e professionali del bene oggetto di noleggio e si occuperà in maniera adeguata e a proprie spese in particolare delle necessarie operazioni di controllo e di ripristino utilizzando pezzi di ricambio originali o di uguale valore.
2. Il Contraente è tenuto a segnalare immediatamente al Locatore qualsiasi danno all'oggetto locato che avvenga durante il periodo di locazione e a mostrare al Locatore il bene oggetto di noleggio in seguito al danneggiamento. In caso di danneggiamento del bene oggetto di noleggio, il Locatore è autorizzato a provvedere in prima persona alla riparazione a spese del Contraente o ad affidarla a un'impresa specializzata scelta.
3. Il Locatore è autorizzato in ogni momento a ispezionare l'oggetto di noleggio e, previo accordo con il Contraente, a esaminarlo o a farlo esaminare da personale autorizzato.
4. Il Contraente si impegna al pagamento di spese, imposte (comprese le imposte relative all'occupazione di suolo pubblico) e sanzioni che il Locatore sostiene in relazione all'uso del bene oggetto di noleggio da parte del Contraente o di terzi.
5. Nel caso in cui sia sancito dalla legge, il Contraente è tenuto a procurarsi tempestivamente a proprie spese le licenze e i permessi richiesti prima della presa in consegna del bene oggetto di noleggio.
6. Il Contraente è tenuto a respingere a proprie spese eventuali pretese di terzi relative al bene oggetto di noleggio e a metterle immediatamente al corrente il Locatore per iscritto al fine di conferire a quest'ultimo la facoltà di ricorso che sussiste in relazione all'utilizzo del bene oggetto di noleggio. La sublocazione e l'uso da parte di terzi sono consentiti solo previa espressa autorizzazione scritta da parte del Locatore. Qualora si veda la disposizione sopra menzionata e si proceda alla sublocazione/cessione a terzi non autorizzata, in caso di sinistro/perdita decade la copertura assicurativa e/o la copertura fornita dal regolamento per la limitazione della responsabilità ai sensi di § 13 par. A/B. Qualora il Contraente violi gli obblighi sopra descritti, il Locatore è autorizzato a dichiarare risolto il contratto e a richiedere il canone di locazione come indennizzo. Il Locatore si riserva il diritto di invocare ulteriori danni in caso di violazione degli obblighi contrattuali menzionati.

## § 9 Responsabilità dell'operatore

In caso di locazione del bene oggetto di noleggio con un operatore del Locatore, l'operatore è tenuto a provvedere al funzionamento dell'oggetto di noleggio ed è sollevato da altri compiti. Qualora si verificino danni imputabili all'operatore, il Locatore si fa carico della responsabilità solo nel caso in cui la scelta dell'operatore non risulti adeguata. In tutti gli altri casi, la responsabilità dei danni provocati dall'operatore al bene oggetto di noleggio o a beni di terzi è a carico del Contraente.

## § 10 Restituzione del bene oggetto di noleggio

1. Il Contraente è tenuto a provvedere a restituire al Locatore il bene oggetto di noleggio nell'ora e nella data stabilite nel contratto, su propria iniziativa e a proprie spese. Con il termine restituzione, le parti indicano la riconsegna del bene oggetto di noleggio al Locatore, a un suo impiegato o a un rappresentante incaricato dal Locatore alla presa in consegna dell'oggetto di noleggio, in modo tale che abbia la facoltà di disporre esclusivamente in relazione all'oggetto di noleggio. Se l'oggetto di noleggio è stato concesso per un periodo più lungo (senza data di fine), il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto al Locatore la riconsegna prevista del bene oggetto di noleggio (comunicazione scritta). Fino alla consegna definitiva al Locatore ovvero fino al ritiro del bene oggetto di noleggio da parte di quest'ultimo, il Contraente è tenuto al pagamento della locazione stabilita per contratto. Anche nell'ambito degli obblighi in materia di restituzione si applicano le disposizioni ai sensi di § 8 punti 2,4,5.
2. Il periodo di locazione ha termine nel giorno in cui il bene oggetto di noleggio, dotato di tutti i componenti richiesti per la sua messa in esercizio, viene riconsegnato al Locatore nelle condizioni adeguate e sancite dal contratto e quest'ultimo lo prende in consegna o viene riconsegnato in un altro luogo di destinazione concordato e, in ogni caso, prima della scadenza del periodo di locazione pattuito.
3. Il Contraente è tenuto a riconsegnare al Locatore l'oggetto di noleggio nella data e nell'ora convenute nello stato in cui è stato preso in consegna all'inizio del rapporto di locazione. Il Contraente deve riconsegnare il bene oggetto di noleggio pulito,

disposto secondo l'ordine mostrato al momento della presa in consegna e imballato nella propria scatola ecc.. Eventuali costi aggiuntivi di manodopera in conseguenza di una disposizione o una pulizia non effettuate/sufficienti verranno addebitati dal Locatore al Contraente.

- La restituzione deve avere luogo durante i normali orari di lavoro e in un orario che possa consentire al Locatore di ispezionare il bene oggetto di noleggio il giorno stesso. In caso contrario, il Contraente rimane responsabile per l'oggetto di noleggio per la durata di due giorni lavorativi, per i quali è tenuto a pagare il canone di locazione. Nella misura in cui l'oggetto di noleggio viene preso in consegna da parte del Locatore in un altro luogo rispetto all'ubicazione prevista dalle disposizioni del contratto, il Contraente, in seguito a comunicazione scritta, deve garantire la possibilità di ritirarlo nel luogo indicato ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 18.00. A questo proposito, il Contraente deve assicurarsi che sia presente una persona responsabile della riconsegna del bene oggetto di noleggio al Locatore; qualora questo non avvenga, il Locatore è tuttavia autorizzato a ritirare il bene oggetto di noleggio. In questo caso, grava sul Contraente l'onere della prova in relazione allo stato del bene oggetto di noleggio al momento della presa in consegna.
- Gli oggetti di noleggio devono essere correttamente disposti, puliti, ordinati e accatastati al piano terra. L'imballaggio appartenente al bene oggetto di noleggio rimane presso il Contraente come garanzia di qualità. Qualora il bene/ i beni oggetto di noleggio non siano pronti al trasporto, il Contraente è tenuto a pagare un'indennità dell'ammontare di 185,- CHF.
- In seguito alla restituzione, il controllo del bene oggetto di noleggio avverrà nell'impresa del Locatore o del locatore terzo. La presa in consegna da parte di un vettore o di un locatore terzo incaricati dal Locatore non funge da controllo in questo senso. Qualora il Contraente desideri essere presente durante il controllo, è tenuto a comunicarlo al momento della stipula del contratto in modo tale che possa essere convenuto un termine per il controllo (entro 24 ore a decorrere dalla restituzione). Nel caso in cui vengano riscontrate tracce di sporcizia/sporco o un imballaggio non originale, il controllo a opera del Locatore o di un locatore terzo è vincolante e il Locatore è autorizzato ad addebitare i costi al Contraente.
- Qualora durante il controllo si riscontrino un danneggiamento del bene oggetto di noleggio, il Contraente ne verrà messo al corrente. Nella valutazione del danno, il Locatore fissa un termine entro il quale il bene oggetto di noleggio danneggiato sia a disposizione del Contraente affinché questo ai fini della riparazione possa eseguire una (contro)perizia. Qualora non venga fatto uso di questo periodo, la riparazione o la sostituzione verranno effettuate dal Locatore. Se il Contraente non sfrutta la possibilità di operare una controperizia, la valutazione del danno è affidata al Locatore ed è vincolante per il Contraente. Inoltre, l'evaseione del danno verrà eseguita secondo la regolamentazione descritta in § 12 delle presenti condizioni contrattuali.

#### § 11 Ulteriori obbligazioni del Contraente

- Il Contraente non è autorizzato né ad affidare il bene oggetto di noleggio a terzi né a cedere a terzi i diritti derivanti dal presente contratto o ad accordare a terzi diritti di qualsiasi natura sull'oggetto di noleggio. In caso di violazione delle disposizioni sopra menzionate, se il bene oggetto di noleggio viene danneggiato o perduto, decadono la copertura assicurativa e/o la copertura fornita dal regolamento per la limitazione della responsabilità ai sensi di § 13 par. A/B. In conseguenza di questa violazione del contratto, il Contraente è tenuto a rispondere dei danni di seguito indicati.
- Qualora terzi avanzino dei diritti sul bene oggetto di noleggio mediante pignoramento, sequestro o sulla base di ulteriori pretese da essi sostenute oppure, siano in possesso o meno di un'autorizzazione, prendano possesso dell'oggetto di noleggio, il Contraente è tenuto a informare immediatamente il Locatore e, in ogni caso, entro e non oltre tre giorni; la notifica deve avere luogo in forma scritta via lettera, mediante telefax o e-mail. Allo stesso modo, il Contraente è tenuto a comunicare ai terzi per iscritto la proprietà del Locatore e fornire a quest'ultimo una copia della comunicazione. Il Contraente è tenuto a risarcire al Locatore i costi complessivi del recupero e, su richiesta del Locatore, a versare alla prima richiesta un adeguato anticipo per le spese legali. Il Locatore è autorizzato a risolvere il rapporto di locazione in via straordinaria, qualora il Contraente non adempia in maniera adeguata ai diritti del Locatore previsti ai sensi delle disposizioni sopra descritte.
- Il Contraente è tenuto ad adottare misure idonee per prevenire il furto del bene oggetto di noleggio.

#### § 12 Danni e smarrimento

- I danni al bene oggetto di noleggio che si verificano nell'arco di tempo nel quale l'oggetto di noleggio è in consegna presso il Contraente devono essere immediatamente comunicati per iscritto al Locatore e, in ogni caso, entro e non oltre 48 ore.
- In caso di furto/perdita del bene oggetto di noleggio, il Contraente è tenuto a informare immediatamente il Locatore, in ogni caso entro e non oltre 24 ore, e a sporgere denuncia alla polizia il più presto possibile. In seguito, il Contraente è tenuto a fornire al Locatore una copia della denuncia. In caso di perdita o di furto, la data di fine del contratto di locazione coinciderà con l'ora in cui è stata registrata la perdita in conformità alla denuncia. Il rapporto di locazione relativo a eventuali altri oggetti disciplinato dallo stesso contratto non verrà tuttavia interrotto.
- Qualora il Contraente si astenga dal presentare una denuncia e dal fornire al Locatore una copia, il furto verrà considerato un'appropriazione indebita. In questo caso, la limitazione della responsabilità B menzionata in § 13 delle presenti disposizioni contrattuali non copre il danno.
- In caso di furto o di un danneggiamento totale del bene oggetto di noleggio, il Contraente è tenuto a risarcire al Locatore i danni in base al valore di sostituzione. Qualora sia possibile riparare il bene oggetto di noleggio, il Contraente è tenuto a risarcire i relativi costi di riparazione. Lo stesso vale per il danneggiamento/furto dei componenti e/o degli accessori del bene oggetto di noleggio. Inoltre, il Contraente è responsabile di tutti gli ulteriori danni conseguenti subiti dal Locatore (ad esempio, le spese relative alla perizia e/o il mancato guadagno/perdite di fatturato).
- Qualora un oggetto di noleggio smarrito venga in seguito riconsegnato, il Contraente è tenuto al pagamento del canone di locazione fino alla data della restituzione. In questo caso, se applicabile, il Locatore compenserà il valore di sostituzione pagato dal Contraente con il canone di locazione.
- I costi di un perito incaricato dal Locatore per la constatazione

del danno e/o della riparazione e/o dei costi di pulizia del bene oggetto di noleggio, sono a carico del Contraente. Quest'ultimo si dichiara disposto ad autorizzare il Locatore ad affidare a un perito idoneo l'incarico di valutare i danni a spese del Contraente.

#### § 13 Assicurazione e limitazione della responsabilità

- Il Contraente si assume in ogni caso la responsabilità della perdita, il danneggiamento o il furto come anche del perimento del bene oggetto di noleggio.
- Il Contraente, nell'ambito delle regolamentazioni descritte di seguito, può avvalersi dell'applicazione della limitazione della responsabilità (A/B) per i rischi sopra menzionati. Nella misura in cui sia consentito in relazione al bene oggetto di noleggio in locazione, ai sensi delle disposizioni della limitazione della responsabilità (A/B), il Contraente è tenuto a usufruire di tale diritto.
- Informazioni relative al contenuto o al prezzo sono reperibili nelle disposizioni della limitazione della responsabilità (A/B), stampate sul retro del contratto di locazione. Tali disposizioni sono reperibili anche presso tutte le filiali di locazione e possono essere visualizzate in Internet alla pagina [www.boels.com](http://www.boels.com). Ove necessario, è inoltre possibile provvedere all'invio di una copia.

#### A. Regolamento per la limitazione della responsabilità per privati e aziende (=Limitazione della responsabilità A)

- Il Locatore è autorizzato a richiedere al Contraente la stipula del regolamento per la limitazione della responsabilità per i danni al bene oggetto di noleggio. La copertura della limitazione della responsabilità A si applica esclusivamente al Contraente. Sono esclusi dalla copertura: danni causati da incendio, furto, un trattamento inadeguato o disattento e/o negligenza e danni ad articoli di locatori terzi.
- Per la limitazione della responsabilità A è previsto un supplemento del 10% sul canone di locazione concordato, salvo qualora non venga indicato per iscritto un diverso valore percentuale. Per la limitazione della responsabilità A è prevista una franchigia in conformità alle indicazioni contenute nelle disposizioni della limitazione della responsabilità A.

#### B. Regolamento per incendio/furto per aziende (=Limitazione della responsabilità B)

- È possibile avvalersi della limitazione della responsabilità B esclusivamente in caso di locazioni industriali. Questa limitazione della responsabilità copre danni provocati da incendio o furto. Sono esclusi dalla copertura, tra le altre cose: danni provocati da dolo o negligenza grave, un trattamento inadeguato o disattento, sublocazione non autorizzata o concessione del bene oggetto di noleggio a favore di terzi, danni ad articoli di locatori terzi o il caso in cui i danni siano già coperti da un'altra assicurazione di cui il Contraente si avvale. La limitazione della responsabilità B non è applicabile alla sezione noleggio per eventi.
- Per la limitazione della responsabilità B è previsto un supplemento nella forma di un valore percentuale sul canone di locazione. Per la limitazione della responsabilità B è prevista una franchigia in conformità alle disposizioni della limitazione della responsabilità B.

#### C. Assicurazione

- Qualora il Contraente desideri sottoscrivere una propria assicurazione in relazione al bene oggetto di noleggio, il Locatore è autorizzato a richiedere la designazione di beneficiario e la fornitura del contratto assicurativo. Eventuali franchigie sono a carico del Contraente.
- Il Contraente dichiara in via preventiva che Boels, laddove sia presente un'assicurazione edile, è autorizzata ad avvalersi della stessa in qualità di assicurata. Eventuali franchigie sono a carico del Contraente.

#### § 14 Obbligazioni particolari in caso di sinistro o avaria

In caso di sinistro, il Contraente è tenuto ad assicurarsi che - dopo aver garantito le prestazioni di primo soccorso sul luogo - verranno adottate tutte le misure necessarie alla riduzione dei danni e alla conservazione delle prove, ovvero:

- avvertire immediatamente la polizia, anche in caso di incidenti che non coinvolgono terzi;
- per trasmissione al Locatore, annotare i nomi e i recapiti delle parti coinvolte nel sinistro e dei testimoni come anche le targhe di immatricolazione dei veicoli coinvolti e realizzare uno schizzo;
- mancauta imputazione da parte del Contraente di alcun riconoscimento del debito e
- adottare le misure di sicurezza idonee in relazione al bene oggetto di locazione.

Il Contraente non può allontanarsi dal luogo del sinistro fino a che non ha adempiuto ai suoi obblighi per la determinazione dell'accaduto e la constatazione dei fatti necessari. In seguito al furto del bene oggetto di noleggio, di parti di esso o dei suoi accessori, il Contraente è tenuto a sporgere immediatamente denuncia presso la stazione di polizia competente. Per il luogo nel quale si trova il bene oggetto di noleggio, è necessario nominare - qualora presenti - i testimoni e realizzare uno schizzo. Il Contraente è tenuto immediatamente a operare di persona una segnalazione completa e secondo verità di ogni sinistro presso la sede Boels più vicina. Anche per il trattamento del sinistro, il Contraente è tenuto ad assistere il Locatore e il suo assicuratore e fornire loro qualsiasi informazione necessaria a determinare il sinistro e constatare la portata dei danni tra Locatore e Contraente.

#### §15 Responsabilità del Contraente

- Il Contraente è responsabile per danni che coinvolgono il bene oggetto di noleggio o sono provocati dal suo uso in maniera dolosa durante la durata del contratto di locazione o la perdita del bene oggetto di noleggio/il veicolo (compresi i componenti dell'oggetto di noleggio e gli accessori). L'obbligo di risarcimento dei danni al bene oggetto di noleggio e/o della perdita dello stesso sussiste anche qualora il Contraente affidi l'oggetto di noleggio a terzi, ad esempio il vettore. Egli non può pertanto appellarsi a una colpa di terzi. L'obbligo di risarcimento del danno a carico del Contraente include anche i costi di riparazione e un'eventuale riduzione del valore o, in caso di un danneggiamento totale dell'oggetto di noleggio, il valore di sostituzione del veicolo in seguito alla deduzione del valore residuo. Inoltre, il Contraente è tenuto a farsi carico - nella misura in cui si verificano - dei costi di demolizione, dell'onorario di un perito e di eventuali ulteriori costi e perdite in termini di canone di locazione a cui è soggetto il Locatore. In caso di cessione del bene oggetto di noleggio/veicolo a terzi, il Contraente è responsabile dell'osservanza delle disposizioni del presente contratto di locazione sia per la condotta di terzi che per la propria. Il Contraente è responsabile delle conseguenze di violazioni del codice della

strada o di reati che si verificano in relazione all'utilizzo di un veicolo noleggiato ed è pertanto tenuto a rispondere di eventuali tasse e costi. Il Locatore è autorizzato a designare alle autorità competenti il Contraente come conducente.

- Per il bene oggetto di noleggio che a norma di legge prevede un obbligo di assicurazione per il proprietario del veicolo, il Locatore ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile ai sensi della legge. Per gli oggetti che si trovano all'interno o sul veicolo/bene oggetto di noleggio non è prevista alcuna copertura. Non è contemplata un'assicurazione per i sinistri relativa ai passeggeri. Pertanto, non rientrano nella copertura assicurativa: danni a terzi che per ragioni assicurative non sono coperti, da ricondursi ad es. all'uso di alcol o a negligenza grave;
  - l'esclusione della franchigia nella polizza dell'assicurazione di responsabilità civile;
  - il danneggiamento di linee o cavi superficiali o sotterranei e/o i danni consecutivi derivanti.
- Nella misura in cui si applica l'assicurazione di responsabilità civile, decade la responsabilità del Contraente.

#### § 16 Risoluzione

- Il Locatore è autorizzato a recedere dal contratto di locazione in via straordinaria e senza previa notifica nel caso sussista una ragione rilevante. Qualora il Contraente violi i seguenti obblighi ai sensi del rapporto di locazione o della legge, si è sempre in presenza di una ragione rilevante. Sussiste una ragione rilevante per la risoluzione senza previa notifica, in presenza dei seguenti casi:
  - non è stato concesso in tempo utile o vietato integralmente o in parte l'uso ai sensi del contratto del bene in locazione;
  - il Contraente viola in maniera sostanziale i diritti del Locatore, mettendo in una situazione di considerevole pericolo il bene in locazione a causa di una mancanza di diligenza ad egli spettante o di una cessione non autorizzata a terzi, oppure
  - il Contraente non rispetta per due volte consecutive i termini relativi al pagamento del canone di locazione o di una parte non trascurabile del canone di locazione;
  - è stata presentata una procedura di insolvenza relativa al patrimonio del Contraente;
  - sono note procedure di pignoramento o ulteriori procedimenti esecutivi ai danni del Contraente;
  - la cessazione delle attività del Contraente;
  - l'avviamento di un procedimento pregiudicante o di una procedura d'interdizione contro il Contraente, nella misura in cui sia una persona fisica.
- Qualora il Locatore si avvalga del diritto di recesso accordato, si applicheranno mutatis mutandi § 6 n. 5 e §§ 10, 11.
- Dopo l'annuncio e senza preavviso il Locatore può risolvere per iscritto il contratto, qualora l'utilizzo del bene oggetto di noleggio non sia consentito per lungo termine, salvo diverso accordo scritto tra le parti in caso di contratti di locazione di lunga durata.

#### § 17 Termine, pagamento e ritardo

- Nella misura in cui il canone di locazione non sia stato pagato (integralmente) in anticipo al momento della presa in consegna del bene oggetto di noleggio (§ 6 C), il Locatore riceve il computo definitivo del canone di locazione e ulteriori crediti, a cui va sommata l'imposta sul valore aggiunto in vigore, al momento della restituzione dell'oggetto di noleggio o nel più breve tempo possibile. Alla presentazione o alla consegna della fattura, gli importi ammissibili sono attesi e pagabili immediatamente senza detrazione.
- Le fatture possono riportare su richiesta del Contraente un numero di incarico e/o progetto o un altro riferimento, a condizione che sia presente lo spazio sufficiente. A causa del sistema di fatturazione completamente automatizzato, non è consentita la restituzione dell'ordinativo al termine della locazione insieme alla fattura.
- In caso di locazioni per periodi più lunghi a partire dalle 4 settimane, è richiesto il pagamento anticipato del canone di locazione a Boels ogni 4 settimane.
- Qualora il pagamento avvenga in ritardo, è richiesto il pagamento di un interesse sulla passività del Contraente pari ai crediti calcolati dal Locatore di almeno 8 punti percentuali sul canone di base per clienti che non sono commercianti e di almeno 8 punti percentuali per clienti che sono commercianti. Il Locatore si riserva il diritto di invocare ulteriori danni provocati dal ritardo nel pagamento.
- I pagamenti del Contraente vengono innanzitutto contabilizzati alla luce di spese e costi, dei canoni e infine del canone di locazione o ulteriori crediti insoluti del Locatore.

#### § 18 Tutela dei dati

I dati personali forniti al Locatore vengono utilizzati e salvati esclusivamente per la gestione dei nostri rapporti di locazione ed eventualmente trasmessi nell'ambito dell'esecuzione del contratto a partner/agenti coinvolti, nella misura in cui è richiesto per l'adempimento del contratto. Il Contraente ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali.

#### § 19 Disposizioni finali, diritto applicabile e foro competente

- Sono consentiti accordi diversi o integrazioni al presente contratto solo se avvengono in forma scritta. Un discorso simile vale qualora si desiderasse rescindere dal presente accordo in forma scritta.
- Qualora qualsiasi delle presenti disposizioni risulti invalida, tutte le altre disposizioni del contratto rimangono in vigore.
- Il foro competente per qualsiasi controversia che sorge in relazione a un contratto sottoscritto in una delle filiali svizzere di Boels e, nella misura in cui è consentito, Cham. Le parti accettano l'applicazione del diritto sostanziale svizzero con esclusione delle norme di collegamento del diritto privato internazionale, nella misura in cui queste escludono l'applicazione del diritto sostanziale svizzero.
- Le parti contrattuali garantiscono che, in caso di divergenza di opinioni, proveranno prima a risolvere consensualmente le controversie.